



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero **12** del **30-03-2018**

OGGETTO:RIDETERMINAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Marzo con inizio alle ore 15:55 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	RICCIARDI CARMELA	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico finanziaria.

Visto l' art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234 , 236 e 239 , D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo negli enti locali.

In materia di funzione dell'organo di revisione il legislatore, con il decreto legge or menzionato 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, è intervenuto in maniera piuttosto consistente ridisegnando la funzione collaborativa dei revisori.

L'organo di revisione, alla luce delle modifiche attuate dal D.L. n. 174/2012, svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) esprime parere, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

All'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta;

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Considerato che la popolazione del Comune di Sala Consilina alla data del 31 dicembre 2015 era di 12.664 e che al 31 dicembre 2014, penultimo esercizio precedente alla nomina, risultava essere di 12.673 abitanti e che, pertanto, si procedeva alla nomina del Revisore unico.

Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti in data 20 ottobre 2016 alle ore 16,30 effettuato presso la Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo, alla presenza del delegato del Prefetto dott. Vincenzo Amendola e del Sindaco del Comune di Sala Consilina avv. Francesco Cavallone, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, dal quale risultava che i nominativi in ordine di estrazione siano quelli di 1.Guzzo Giovanni; 2.Guida Guido; 3. Addesa Fausto.

Vista la nota prot. n. 20375, inviata al primo estratto dott. Giovanni Guzzo in data 07 novembre 2016, con invito a comunicare l'accettazione dell'incarico;

Vista la nota pervenuta al protocollo del comune di Sala Consilina n. 20475 del 7 novembre 2016 di conferma da parte del dottore Commercialista – Revisore Legale dott. Giovanni Guzzo ad accettare l'incarico di Revisore dei Conti in comune di Sala Consilina;

Viste le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori elencate nell'art. 236 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 54 in data 18 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si nominava quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 del comune di Sala Consilina, per il triennio dicembre 2016/novembre 2019, con la decorrenza prevista dall'art. 235 comma 1 del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000, il Dott. Giovanni Guzzo, Dottore Commercialista Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Contabili ai sensi art.1 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88;

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Che la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, con la Delib. 9 ottobre 2015, n. 272, nell'affrontare la complessa questione della quantificazione dei compensi ai revisori dei conti negli enti locali, ha affermato che tale compenso deve rispettare i canoni di ragionevolezza e adeguatezza che siano in relazione con le funzioni svolte dall'organo di revisione, fermo restando che la normativa civilistica non impone minimi tariffari inderogabili.

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;

- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;

- il DM 20/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”.

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente;

Atteso che il decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, recante l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali prevede per i revisori dei comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti un compenso massimo nella misura di € 8.240,00 annui.

Richiamato l’art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ”;

Viste, in ordine al taglio del 10% :

1. la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che, rispondendo ad una richiesta di parere concernente l’applicazione della norma di cui all’art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l’applicabilità della stessa anche ai compensi dell’organo di revisione;
2. il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto “considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).”;

3. la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che “la ratio dell’art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell’Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011”;
4. Corte dei conti - Sicilia, delibera 28 marzo 2012, n. 26 osserva che la riduzione ex art. 6, D.L. n. 78 del 2010, si applica anche ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;
5. Corte dei conti - Umbria, delibera 27 febbraio 2012, n. 24 e Corte dei conti - Campania, delibera 23 aprile 2012, n. 165– ribadiscono che i compensi per l'organo di revisione per gli anni 2011/2013, non possono superare gli stessi importi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10%, anche in caso di nuova nomina.
6. La deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015, ha ribadito l’applicabilità della suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo.

Dato atto che è stato emanato il D.L. 210 del 30.12.2015 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito con Legge 21 del 25.02.2016 che, all’art. 10 comma 5 prevede una proroga del termine previsto dal sopracitato D.L. 78/2010 per la riduzione del 10% dei compensi, spostandolo dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016;

Rilevato che il DM 20 maggio 2005, all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), prevede la facoltà di aumentare il compenso massimo:

1. del 10% qualora la spesa corrente annuale pro-capite sia superiore a € euro 692 comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
2. del 10% qualora la spesa per investimenti corrente annuale pro-capite sia superiore a € 298 (comuni da 10.000 a 19.999 abitanti).

Atteso che:

- le maggiorazioni sopraelencate sono cumulabili.
- Il medesimo D.M. 20 maggio 2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n. 128- prevede che :”2. 1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge.”
- Il D.M. 20 maggio 2005 all’articolo 3 prevede inoltre che:”3.1. Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente.”
- Di recente, il comma 6-bis, art. 241 TUEL, introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto una specifica limitazione all’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell’Organo di revisione, rimborso che, se dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; tale norma, come suggerisce il titolo dell’intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni:

Ritenuto di non applicare le maggiorazioni previste dall'art. 1, comma 1 lettere a) e b) del DM 25/05/2005;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 54 del 18 novembre 2016, con la quale si nominava l'organo di revisione economico-finanziaria, veniva determinato, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010), in € 4.779,00 (spesa al 30 aprile 2010 di €5.310,00 – 10% art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010), oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2012 che ha determinato l'entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi e il decreto del medesimo Ministero 24 settembre 2012 che ha istituito la Commissione centrale per i revisori contabili;

Dato atto che la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), non ha prorogato la limitazione del compenso dei revisori degli enti locali stabilito dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010;

Ritenuto pertanto di adeguare il compenso del revisore unico attualmente in carica, adeguandolo alla normativa vigente, non applicando la riduzione del 10 % della spesa al 30 aprile 2010;

PROPONE

1) di rideterminare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in €5.310,00 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge "oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010);

2) di prenotare l'impegno di spesa pluriennale, per l'importo complessivo di €12.913,22 (5.310,00 più contributi di legge pari al 4%, più IVA al 22%, periodo 01/01/2018 – 30/11/2019), con imputazione al capitolo 21 (classificazione di bilancio 1.03.01.103):

Esercizi finanziari:

2018: 6.737,33;

2019: 6.175,89;

3) di prevedere che, per ogni seduta dell'organo di revisione, spetti il seguente rimborso spese di viaggio:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;

- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;

4) di dare atto che l'impegno e la liquidazione del rimborso delle spese di viaggio, saranno effettuati con successivi atti, in base alle presenze effettive, e di stabilire, ai sensi dell'art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, che l'importo annuo delle stesse non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito, (2.655,00 al netto degli oneri fiscali e contributivi);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentita la relazione del Sindaco che evidenzia come la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), non abbia prorogato la limitazione del compenso dei revisori degli enti locali stabilito dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 e che pertanto lo stesso possa essere integrato del 10%;

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere chiede se non sia il caso di risparmiare questo 10%;

Il Sindaco ritiene che sia quanto meno inopportuno in quanto comunque il ruolo del revisore è svolto con grande professionalità e puntualità, con periodica presenza in sede, per cui non reputa giusto non integrare, ora che la legge lo consente, del 10% il corrispettivo a favore del revisore.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:13

- Voti favorevoli n.: 11

- Voti contrari n.: 0

- Astenuti n. 2 (consiglieri comunali Carmela Ricciardi e Antonio Santarsiere)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:13

- Voti favorevoli n.: 11

- Voti contrari n.: 0

- Astenuti n. 2 (consiglieri comunali Carmela Ricciardi e Antonio Santarsiere)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 07-03-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

F.TO SPOLZINO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 07-03-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 03-04-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 30-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 4-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
